

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ZONA 2009/2011 – DISTRETTO 11 DEL GARDA**

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge della Regione Lombardia 3 del 12 marzo 2008 indicante gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, con le modalità previste dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008

TRA

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ENTE CAPOZONA;

Il Comune di Bedizzole (Bs);
Il Comune di Calvagese della Riviera (Bs);
Il Comune di Desenzano del Garda (Bs);
Il Comune di Gardone Riviera (Bs);
Il Comune di Gargnano (Bs);
Il Comune di Limone sul Garda (Bs);
Il Comune di Lonato (Bs);
Il Comune di Magasa (Bs);
Il Comune di Manerba del Garda (Bs);
Il Comune di Moniga del Garda (Bs);
Il Comune di Padenghe sul Garda (Bs);
Il Comune di Polpenazze del Garda (Bs);
Il Comune di Pozzolengo (Bs);
Il Comune di Puegnago sul Garda (Bs);
Il Comune di Salò (Bs);
Il Comune di San Felice del Benaco (Bs);
Il Comune di Sirmione (Bs);
Il Comune di Soiano del Lago (Bs);
Il Comune di Tignale (Bs);
Il Comune di Toscolano Maderno (Bs);
Il Comune di Tremosine (Bs);
Il Comune di Valvestino (Bs)

**COMUNITA' MONTANA
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO**
La presente copia composta di n. 34 fogli è
conforme all'originale emesso da
questo Ufficio depositato presso
Gargnano, il 7/5/09
IL FUNZIONARIO INCARICATO



Per l'adozione e l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali per l'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 11 del Garda

PREMESSO che la legge nazionale n. 328/2000:

- si propone di ridefinire il profilo complessivo delle politiche sociali, modificando il tradizionale concetto puramente risarcitorio su cui si basa il sistema delle protezioni socio-assistenziali, per muovere verso un sistema di protezione sociale attiva, capace di offrire effettive possibilità di autonomia e sviluppo ai cittadini che si vengono a trovare in condizioni di bisogno;

Illegible text, possibly a header or address block.



- punta alla costruzione di un sistema integrato di servizi e prestazioni, in cui siano coinvolti soggetti istituzionali e della solidarietà, e caratterizzato da livelli essenziali di prestazioni, accessibili a tutti;
- conferisce alle Regioni i compiti di programmazione, coordinamento degli interventi sociali e verifica della loro attuazione, disciplinando, l'integrazione degli interventi stessi e promovendo la collaborazione con gli Enti Locali;
- pone i Comuni al centro del sistema di protezione sociale, in quanto responsabili del governo dei servizi sociali con facoltà di concorrere alla programmazione regionale;
- stabilisce che tali funzioni sono esercitate adottando gli assetti ritenuti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, prevedendo incentivi per l'associazionismo tra i comuni stessi;
- individua infine nel Piano di Zona lo strumento strategico dei Comuni associati per il governo locale dei servizi sociali, da adottarsi d'intesa con le ASL;

PREMESSO INOLTRE

- Che tutti i Comuni appartenenti all'ambito distrettuale n. 11 del Garda e la Comunità Montana Parco "Alto Garda Bresciano" con atto Notaio Marco Pozzoli in data 30 maggio 2008 hanno costituito quale ente operativo la "Fondazione Servizi Integrati Gardesani" con lo scopo prioritario di gestire – per mezzo di appositi contratti di servizio con l'Ente capofila - i servizi sociali distrettuali in forma associata.

Vista la legge della Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 indicante gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008

RILEVATO che la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è stata individuata in modo unanime dai Comuni del distretto quale *Ente Capozona* ai fini della redazione e gestione del Piano di Zona nella seduta del Tavolo Zonale Permanente del 18 dicembre 2008.

All'Ente capozona sono state attribuite le competenze amministrative e gestionali per gli atti ed i provvedimenti relativi alla applicazione della convenzione approvata tra i 22 comuni del distretto n. 11 del Garda per l'istituzione del "*Tavolo di programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di Zona dei Servizi Sociali*".

Per effetto di quanto previsto dalla citata convenzione tra i comuni del distretto è stato effettivamente istituito il "*tavolo di zona*", composto da sindaci o delegati ed integrato dal Direttore generale Azienda ASL o suo delegato e dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato con il compito di individuare e coordinare le strategie comuni delle singole amministrazioni, volte a realizzare la migliore programmazione della rete di interventi e servizi oggetto del Piano.

RIBADITO che la suddetta convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;



PRESO ATTO delle esperienze dei precedenti Piani di Zona, nonché delle indicazioni della Legge Regionale 3/2008 e delle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008

RITENUTO INDISPENSABILE muovendo da questi intenti, coordinare gli interventi per l'adozione del piano di zona, attraverso il presente accordo di programma che nasce da un importante lavoro di analisi ed indagine delle singole realtà sociali dell'ambito socio assistenziale e che viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, costituendo sintesi giuridica delle scelte condivise tra gli enti sottoscrittori dell'ambito e gli altri soggetti, istituzionali e sociali, in esso coinvolti;

VISTO il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato all'unanimità dall' Assemblea distrettuale dei Sindaci (Tavolo Zonale permanente di programmazione) in data _____ e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che l'Accordo di Programma consista nell'unanime consenso di tutte le amministrazioni interessate:

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti

Signor **Roberto Tagliani** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Bedizzole**;

signora **Ivana Palestri** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Calvagese della Riviera**;

signor **Felice Anelli** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Desenzano del Garda**;

signor **Alessandro Bazzani** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Gardone Riviera**;

signor **Gianfranco Scarpetta** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Gargnano**;

signor **Franceschino Risatti** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Limone sul Garda**;

signor **Mario Bocchio** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Lonato**;

signor **Ermenegildo Venturini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Magasa**;

signora **Maria Speziani** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Manerba del Garda**;

signora **Lorella Lavo** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Moniga del Garda**;

signor **Giancarlo Allegri** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Padenghe sul Garda**;

signor **Giuseppe Turrina** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Polpenazze del Garda**;



signor **Paolo Bellini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Pozzolengo**;
signor **Gianfranco Comincioli** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Puegnago sul Garda**;
signor **Gianpiero Cipani** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Salò**;
signor **Gianluigi Marsiletti** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **San Felice del Benaco**;
signor **Maurizio Ferrari** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Sirmione**;
signor **Paolo Festa** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Soiano del Lago**;
signor **Manlio Bonincontri** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Tignale**;
signor **Roberto Righettini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Toscolano Maderno**;
signor **Francesco Briarava** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Tremosine**;
signor **Angelo Andreoli** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Valvestino**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premessa

La premessa, il piano di zona allegato, la convenzione per l'istituzione del tavolo di zona permanente e la convenzione per l'utilizzo di personale dipendente dalle Amministrazioni comunali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, della deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2001, n. VII/7069, della Legge Regionale 3/2008 e delle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008.

Articolo 2 – Soggetti sottoscrittori

L'accordo di programma viene sottoscritto dai Comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Lago, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino facenti parte dell'ambito territoriale del distretto socio sanitario n.11 del Garda, dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e dal Direttore dell'ASL di Brescia (o suo delegato)



Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Attraverso l'accordo di programma le diverse Amministrazioni interessate all'attuazione del piano coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

L'ASL di Brescia, secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, si impegna a collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali; a favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria e a concorrere all'integrazione sociosanitaria; ad assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008.

Ente Capozona

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è identificata come Ente capozona. Alla stessa sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente Accordo in relazione a quanto previsto all'art. 3 della convenzione per l'istituzione di un tavolo di zona per la programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di Zona dei servizi sociali e dal Piano di Zona stesso. Al Segretario Direttore Generale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano o suo delegato è attribuita la responsabilità degli atti amministrativi e contabili anche ai fini della rendicontazione degli interventi..

Ente Operativo:

La "Fondazione Servizi Integrati Gardesani", è l'Ente operativo cui sono affidate tutte le gestioni associate e la gestione di tutte le fasi operative finalizzate all'attuazione degli obiettivi del Piano di Zona .


Il costo dell'attività amministrativa in qualità di Ente capozona, preventivamente concordata con il Tavolo Zonale e debitamente rendicontata, è a carico dei Comuni Sottoscrittori e del F.N.P.S. trasferito nei limiti consentiti.

Articolo 3 – Soggetti aderenti

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti interessati alla costruzione e gestione del sistema, si autorizza sin d'ora, la loro adesione all'accordo di programma, in qualità di soggetti che condividono gli obiettivi del piano di zona, dichiarando espressamente la propria volontà di concorrere alla loro realizzazione.

Un valore particolare riveste la Provincia di Brescia, per il ruolo affidatole dalla normativa (in tema di formazione e lavoro) e soprattutto per l'attività di sintesi e sinergia che la stessa ricopre per dare unitarietà e coerenza al sistema dei servizi sociali in tutti gli ambiti territoriali bresciani.

Gli enti sottoscrittori riconoscono, comunque, la ferma necessità di coinvolgere e favorire l'apporto di tutti i soggetti attivi nella fase di progettazione e, comunque, in grado di dare apporti in tal senso.





Articolo 4 – Contenuti dell'accordo di programma

4.1 Principi generali

Il piano di zona costituisce lo strumento di programmazione sociale territoriale condiviso fra gli enti sottoscrittori del presente accordo, con il quale si prende atto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 11 del Garda, allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale.

Il piano consente lo studio di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale ed organizzare i bisogni dei cittadini, partendo dalle relazioni, dallo spazio e dai tempi di vita delle persone e delle famiglie.

Il piano di zona rappresenta azione efficace di *governance*, intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi.

Il piano di zona costituisce progetto di sviluppo comunitario, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il processo di costruzione, poiché esso si costruisce in un processo dialogico volto a definire quali siano i beni pubblici da salvaguardare ed incentivare.

Oggetto della programmazione zonale sono i servizi e gli interventi sociali, intendendo per sociali tutti quei servizi, unità d'offerta ed interventi che non ricevono finanziamenti sul fondo sanitario regionale.

4.2 Modalità organizzative e di gestione

Il piano di zona pone quale proprio obiettivo il rafforzamento delle gestioni associate degli interventi sociali previa specifica approvazione da parte del Tavolo Zonale Permanente e dei Consigli comunali di ciascun Ente, anche attraverso la costituzione o la promozione di soggetti del terzo settore dedicati alla produzione di servizi associati.

Al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni, la massima efficienza e la qualità del servizio nell'interesse del cittadino fruitore, il Piano di Zona propone inoltre l'adozione di regolamenti unici di accesso al servizio e di carte dei servizi..

Al fine di promuovere i suddetti criteri di sviluppo del servizio l'Ente Capofila si avvale della "Fondazione Servizi Integrati Gardesani".

Presso la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ente capozona, è istituito l'Ufficio di Ambito / Ufficio di Piano della Legge 328/00 composto dalla struttura organizzativa dell'ente capozona o dell'ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani e da un rappresentante tecnico per ciascuna delle sub-aree.

All'Ufficio di Ambito è attribuito il compito di gestire e coordinare tutti gli interventi e le azioni previste o comunque collegate al Piano di Zona, avvalendosi anche di personale esperto esterno.

Potranno essere istituite altre segreteria tecniche presso altre istituzioni, qualora siano esse necessarie per una migliore attuazione degli strumenti operativi del piano di zona (rilevazione, programmazione, progettazione, rendiconto), sub-ordinate all'Ufficio di Piano e coordinate allo stesso.



11/11/17

Attraverso il piano di zona, gli enti sottoscrittori definiscono le dotazioni necessarie e sufficienti per la gestione delle funzioni di loro competenza nell'attuazione del piano di zona.

Il piano di zona garantisce la fruizione delle prestazioni previste dall'art. 22, comma quattro, della legge n. 328/2000, nell'ambito distrettuale di riferimento.

Articolo 5 - Fasi di attuazione del Piano

Il piano si articola in fasi, da non intendersi come momenti separati o strettamente sequenziali. Esse possono invece sovrapporsi, integrarsi e parzialmente intercambiarsi in base alla maturazione dei processi innescati dal Piano stesso. Sommarariamente sono sintetizzabili nelle seguenti:

- fase 1 della costruzione della rete, della base conoscitiva e della progettazione;
- fase 2 della sperimentazione e della realizzazione;
- fase 3 del consolidamento e della verifica.

Articolo 6 – Durata

Il piano di zona decorre dal 31.03.2009 ed ha validità per gli anni 2009 – 2010 – 2011.

Esso si concluderà ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli interventi in esso previsti, ovvero entro il suo termine naturale di validità (31.03.2012) salvo che, nell'ambito della programmazione regionale, il termine per l'adozione del successivo Piano di zona non sia stabilito in una data posteriore, nel qual caso il presente Accordo di Programma ed il Piano di Zona a esso allegato si intendono prorogati fino al termine suddetto.

Il Piano di Zona incrementale potrà subire modifiche o integrazioni.


Qualsiasi modifica al Piano di Zona e al presente Accordo dovrà essere approvata dal Tavolo Zonale Permanente e dagli Organi competenti di ciascun Comune.

Articolo 7 – Impegni dei soggetti sottoscrittori.

Gli enti sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

- realizzare gli interventi approvati nel piano di zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;
- dare avvio ad ogni intervento sottoscritto dando atto che in caso contrario i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
- a promuovere la collaborazione con il Terzo Settore per la progettazione degli interventi attuativi, degli obiettivi e delle linee di indirizzo del Piano stesso.

Gli enti sottoscrittori assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione. Si impegnano a collaborare con gli incaricati dell'Ufficio di Piano nella fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono inoltre ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini definiti dal Tavolo di programmazione permanente.



Articolo 8 – Impegni dei soggetti aderenti.

Gli enti aderenti al presente Accordo di Programma si impegnano a rispettare gli obblighi assunti con detto accordo, nessuno escluso ed eccettuato, in forza della dichiarazione di volontà di aderire e concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

Articolo 9 – Quadro delle risorse umane finanziarie e strumentali impiegate.

Le Amministrazioni interessate, sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui agli articoli precedenti danno atto che il Piano di Zona allegato al presente accordo, è articolato negli interventi e nei servizi monitorati nelle schede allo stesso allegate. Gli interventi finanziati sono riportati nel Piano di Zona e sono disponibili per chiunque ne abbia interesse presso gli Assessorati ai Servizi Sociali dei singoli Comuni.

Il Coordinamento politico di ambito (Tavolo Politico Ristretto) in collaborazione con gli organi tecnici e con l'Ufficio di Ambito si impegna a predisporre annualmente uno o più piani finanziari generali, o le loro variazioni, che definiscono gli indirizzi per l'utilizzo dei fondi assegnati in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona, I Piani finanziari generali e le loro variazioni sono sottoposti all'approvazione del Tavolo Zonale Permanente di programmazione.

L'attuazione degli indirizzi contenuti nei piani finanziari generali, l'approvazione di progetti di dettaglio e dei bandi per l'erogazione di risorse e servizi, nel limite delle somme individuate nei piani finanziari generali, competono al Tavolo Politico Ristretto.

Il Tavolo Politico Ristretto, per ragioni di celerità e economicità di gestione, può inoltre adottare progetti di dettaglio non previsti nei piani finanziari generali, dandone comunicazione al Tavolo Zonale nella sua prima riunione successiva, al fine di utilizzare risorse rese disponibili a seguito di economie di gestione, ovvero di nuove risorse trasferite, ovvero per assicurare la continuità di servizi prioritari, nel limite di Euro 20.000,00.

I piani finanziari, generali o i progetti di dettaglio, , devono indicare:

- gli interventi finanziati;
- i costi complessivi;
- i soggetti gestori e le risorse impiegate;
- le modalità di finanziamento.

Ciascun piano finanziario generale o progetto di dettaglio, non può essere attuato se non reca l'attestazione di copertura finanziaria apposta dal funzionario responsabile dell'ente capofila ovvero del soggetto gestore qualora incaricato della gestione dei fondi.

Gli interventi possono finanziati con i fondi del FNPS previsto dalla L. 328/2000 e/o con oneri a carico dei comuni e degli altri soggetti coinvolti.



di...

L'Ente Capozona attraverso l'Ufficio di Piano si impegna ad informare preventivamente il Tavolo Zonale sulla spesa relativa alla pianificazione e allo sviluppo degli interventi attraverso le apposite schede.

Per la rendicontazione nei confronti dei Comuni e dell'Azienda Sanitaria Locale da parte dei soggetti attuatori il Tavolo Zonale permanente potrà prevedere e stabilire ulteriori strumenti tali da consentire la dimostrazione concreta dell'utilizzo delle risorse.

Gli enti sottoscrittori prendono atto che da DGR n. 8551 del 3/12/2008 i paradigmi della nuova programmazione sono:

A) - Accesso ai servizi della rete

B) - Organizzazione delle funzioni di segretariato sociale

C) - Integrazione sociale e sociosanitaria

- ⇒ Il sistema famiglia e le aree degli interventi di Piano
- ⇒ Il sistema di finanziamento dei Piani di Zona

1. Gli obiettivi della triennalità 2009-2011

- Continuità e consolidamento;
- Consolidamento dei Titoli Sociali;
- Miglioramento delle capacità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali.

1. Innovazione

- Interventi di promozione, supporto alla genitorialità e al protagonismo familiare
- Sostegno alla maternità
- Sostegno alla famiglia nei suoi diversi cicli di vita, con particolare attenzione agli anziani e ai figli minori
- Sostegno alla domiciliarità attraverso la valorizzazione del lavoro di cura (familiari care giver e assistenti familiari)
- Interventi di prevenzione

Prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani


Tutela Salute Mentale

Sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie, con particolare riferimento alla vita indipendente e all'autismo

2. Promozione della salute e stili di vita

3. Formazione e aggiornamento del personale

Gli enti sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento del Fondo Nazionale per le politiche sociali non possono in alcun modo essere considerate sostitutive dei fondi autonomi comunali. Pertanto, ciascun ente è tenuto a confermare almeno gli oneri a proprio carico (al netto delle entrate) già in atto precedentemente all'assegnazione delle risorse in oggetto. Si impegnano inoltre a garantire le quote di cofinanziamento che saranno concordate e definite in specifici piani economico-finanziari, con particolare riguardo a quanto concerne le leggi di settore.



Articolo 10 – Modalità di coordinamento e di verifica

Per la redazione, l'attuazione e la valutazione del piano di zona 2009-2011, in conformità alle Linee guida regionali, gli enti sottoscrittori attivano una struttura organizzativa, articolata in tavolo permanente di programmazione, coordinamento politico e ufficio di piano.

10.1 L'Assemblea distrettuale dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci del distretto è l'organismo di rappresentanza politica definito dall'art. 9 comma 6° della l.r. 11/07/1997, n. 31 e delle direttive approvate con dgr. n. 41788/1999, quale espressione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e ambito della integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie. Per quanto attiene la gestione del Piano di Zona assume il nome di Tavolo Zonale Permanente di Programmazione (di seguito nominata Tavolo Zonale).

Il tavolo zonale permanente di programmazione è identificato con l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti all'accordo, in coerenza con quanto indicato nella convenzione istitutiva del Tavolo di Zona per la predisposizione del Piano di Zona.

Al tavolo zonale, coordinato dall'ente capozona, sono attribuiti i compiti di:

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle opere e degli interventi previsti dal Piano di Zona sotto il profilo della efficienza e della efficacia;
- definire gli indirizzi annuali di programmazione dei servizi e approvare i piani finanziari generali;
- verificare i risultati del Piano di Zona anche in rapporto alle risultanze provinciali;
- favorire la conoscenza delle informazioni e dei risultati conseguiti;
- definire gli strumenti e la documentazione per la rendicontazione da parte dei soggetti attuatori;
- decidere i servizi o le attività da gestire a livello associato per tutti i Comuni dell'ambito o per parte di essi.

Al Tavolo Zonale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 13 del regolamento 24/4/98 n. 1 e della D.G.R. 41788 del 5/3/99 "Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art.9 comma 6 della L.R. 11/7/1997 n.31". Al Tavolo Zonale, si applicano inoltre le disposizioni di cui alla convenzione istitutiva.

Inoltre, in ordine alla organizzazione, alle modalità ed ai tempi relativi al proprio funzionamento valgono i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali, ed in particolare:

convocazione: è disposta, di regola, dal Presidente del tavolo zonale permanente anche su richiesta di uno o più soggetti sottoscrittori;

seduta: per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e di almeno la metà dei componenti in seconda convocazione. Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige i lavori, concede e toglie la parola, indice le votazioni e proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;



discussione: la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo il criterio dell'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale: Dopo una breve relazione svolta dallo stesso Presidente o da un componente in veste di relatore, si inizia il dibattito che è diretto dal Presidente ed è regolato secondo diritto;

votazione: la votazione è palese per alzata di mano. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti votanti;

verbalizzazione: la manifestazione della volontà dell'Assemblea deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli interventi e deve produrre la fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario o suo delegato. Il verbale prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute. Le funzioni di segretario sono affidate al coordinatore dell'ufficio di Ambito, il quale ne cura altresì la numerazione progressiva e conservazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma sette, del decreto legislativo n. 267/2000, gli enti sottoscrittori convengono di attribuire le funzioni di collegio di vigilanza e di controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma a un collegio che verrà nominato dal Tavolo Zonale permanente di programmazione, presieduto dal Presidente dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e composto da rappresentanti dei Comuni sottoscrittori del presente Accordo.

Al **collegio di vigilanza** sono attribuite le seguenti competenze:


- vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;
- individuare elementi ostativi all'attuazione del presente accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente accordo di programma;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo, anche avvalendosi di consulenti esterni, fatta salva l'applicazione della clausola arbitrale;
- disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, anche attuando questi ultimi mediante Commissario ad acta.

10.2 Coordinamento politico di ambito – Tavolo Politico Ristretto.

L'organo di coordinamento politico di ambito per la programmazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali è individuato in una rappresentanza ristretta dell'Assemblea dei sindaci di distretto.

Tale organo, presieduto dal presidente del Tavolo Zonale permanente di programmazione, che ne cura la convocazione e ne coordina i lavori, è formato da: Presidente Ente capozona o suo delegato, un Sindaco di ogni sub-area o suo delegato, nominati dal Tavolo Zonale.

Gli Enti locali sottoscrittori del presente accordo danno atto che i componenti del Coordinamento Politico di ambito / Tavolo Politico Ristretto sono contestualmente





[Faint handwritten text]

nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente operativo "Fondazione Servizi Integrati Gardesani".

- Al coordinamento politico di ambito, in particolare, sono attribuite le seguenti funzioni:
- definizione e ricerca degli indirizzi generali condivisi con il sistema integrato di interventi e servizi che intende sviluppare per rispondere adeguatamente alle esigenze di contrasto dei bisogni e di sviluppo sociale del territorio;
 - individuazione dei soggetti (pubblici, del privato sociale o del volontariato), presenti sul territorio, a diverso titolo coinvolti nella espressione dei bisogni e nel sistema di offerta dei servizi, prefigurandone il loro ruolo, predisponendo occasioni e strumenti di rappresentanza dei diversi soggetti per consentire a tutti di esprimere il proprio contributo;
 - individuazione delle questioni che richiedono una specifica istruttoria tecnica affidandone lo svolgimento al tavolo tecnico o a specifici uffici o funzionari, che dovranno ad esso riferire, anche in termini di compatibilità tecniche e finanziarie;
 - valutazione e proposta di eventuali modifiche al Piano di Zona;
 - predisposizione, attraverso la collaborazione dell'Ufficio di piano e dei tecnici degli Enti sottoscrittori, del piano finanziario annuale;
 - attuazione degli indirizzi definiti dal Tavolo Zonale Permanente e approvazione della programmazione di dettaglio.


Articolo 11 – Istituzione della struttura tecnica per l'attuazione del piano di zona e definizione delle modalità di organizzazione e gestione.

11.1 Ufficio di Piano / Ufficio di Ambito

L'Ufficio di Ambito è una struttura tecnica le cui funzioni sono prioritariamente di coordinamento organizzativo e funzionale degli interventi e delle attività previste dal Piano di Zona. Esso costituisce inoltre il punto di raccordo e di sviluppo della progettazione sociale dell'Ambito 11, per quanto riguarda le diverse fasi/momenti dell'azione progettuale (elaborazione, realizzazione, monitoraggio e verifica). E' inoltre supporto tecnico professionale ai processi decisionali del Tavolo Zonale Permanente di Programmazione e del Tavolo Politico Ristretto. Per lo svolgimento di queste funzioni nell'Ufficio di Piano è di norma costituito con la partecipazione delle seguenti figure professionali:

- N. 1 Coordinatore esperto di programmazione e progettazione in campo sociale, della formazione, dell'impianto di osservatori sulle aree sociali;
- N. 1 funzionario con conoscenze ed esperienza in campo contabile, di gestione di budget, dei centri di costo, sulle procedure di affidamento dei servizi, accordi di programma, convenzioni, al fine di poter assumere idonei atti di impegno a valere sui capitoli di bilancio dell'ente capozona o dell'ente operativo qualora delegato
- N.1 assistente sociale con funzioni di coordinamento del servizio sociale professionale per l'ambito, con il compito di collaborare e coordinare le assistenti sociali dei Comuni Distretto 11 del Garda;
- N. 4 assistenti sociali ciascuna referente per la propria sub-area.

L'Ente capozona, anche attraverso l'ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani metterà a disposizione attrezzature tecniche e beni mobili per attrezzare e





collocare la sede dell'Ufficio di Ambito. Per tali costi vengono destinati specifici fondi previsti dal Piano e dai Comuni sottoscrittori il presente accordo.

Per la propria attività l'Ufficio di Ambito e l'ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani potranno avvalersi di professionisti esterni ovvero di figure dotate di specifiche professionalità in materia amministrativa e sociale dipendenti dai comuni dell'Ambito.

I criteri e le modalità di utilizzo del personale dipendente dai Comuni dell'Ambito sono definiti nello schema di convenzione in calce al presente accordo di programma, del quale forma parte integrante e sostanziale.

12 Gruppi di progettazione.

E' possibile istituire gruppi di progettazione al fine di approfondire lo studio di problematiche specifiche inerenti il piano di zona.

Sarà oggetto della programmazione 2009/2011 la possibile costruzione di protocolli di intesa con il terzo settore per la costituzione di specifici tavoli di progettazione.

I Gruppi di Progettazione sono "Gruppi di Lavoro" che con il coinvolgimento dei testimoni privilegiati del territorio riflettono sui suoi punti di forza e le sue criticità valorizzando tutti gli strumenti conoscitivi, le ricerche e le analisi già condotte a livello locale. Questa operazione offre maggiori apporti conoscitivi, sia in merito ai bisogni specifici della popolazione del territorio, sia relativamente al sistema di offerta presente a livello locale.

I Gruppi di Progettazione corrispondono alle aree di intervento individuate dal piano di zona.

A ciascuna di queste aree appartengono gli interventi ed i servizi presenti ed attivi sul territorio dei Comuni e del Distretto Socio-sanitario.

I Gruppi di Progettazione forniranno all'Ufficio di Piano proposte inerenti all'area di loro competenza e opereranno in stretto rapporto con lo stesso.

Articolo 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme che in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.


Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
un altro dal tavolo permanente;

il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e il tavolo permanente, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Articolo 14 – Modifiche



Eventuali modifiche del piano di zona sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del relativo intervento o servizio, e non comportanti aumenti della spesa prevista.

Articolo 15 - Pubblicazione

L'Ufficio di piano trasmetterà alla Regione Lombardia il presente accordo di programma, non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Gargnano, lì

Letto, approvato e sottoscritto. *Area Desenzano – Pozzolengo – Sirmione.*

Per il Comune di **Desenzano**


Il Sindaco *pro tempore* signor **Felice Anelli**





Per il Comune di **Pozzolengo**

Il Sindaco *pro tempore* signor **Paolo Bellini**





Per il Comune di **Sirmione**

Il Sindaco *pro tempore* signor **Maurizio Ferrari**






Letto, approvato e sottoscritto.

Area Valtenesi e Comune di Calvagese d/R.

Per il Comune di **Calvagese della Riviera**

Sindaco *pro tempore* signora **Ivana Palestri**





Per il Comune di **Manerba del Garda**

Sindaco *pro tempore* signora **Maria Speziani**





Per il Comune di **Moniga del Garda**

Sindaco *pro tempore* signora **Lorella Lavo**







Per il Comune di **Padenghe sul Garda**
Sindaco pro tempore signor **Giancarlo Allegri**



Per il Comune di **Polpenazze del Garda**
Sindaco pro tempore signor **Giuseppe Turina**



Per il Comune di **Puegnago sul Garda**
Sindaco pro tempore signor **Gianfranco Comincioli**



Per il Comune di **San Felice del Benaco**
Sindaco pro tempore signor **Gianluigi Marsiletti**



Per il Comune di **Soiano del Lago**
Sindaco pro tempore signor **Paolo Festa**



Letto, approvato e sottoscritto. Area Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano.

Per il Comune di **Gardone Riviera**
Sindaco pro tempore signor **Alessandro Bazzani**

AS



Il Sindaco
(Gianfranco Scarpetta)

Per il Comune di **Gargnano**
Sindaco pro tempore signor **Gianfranco Scarpetta**



Gianfranco Scarpetta

Per il Comune di **Limone sul Garda**
Sindaco pro tempore signor **Franceschino Risatti**



IL SINDACO
Risatti Franceschino

Per il Comune di **Magasa**
Sindaco pro tempore signor **Ermenegildo Venturini**



Handwritten mark



Per il Comune di **Salò**
Sindaco *pro tempore* signor **Gianpiero Cipani**



Per il Comune di **Tignale**
Sindaco *pro tempore* signor **Manlio Bonincontri**



Per il Comune di **Toscolano Maderno**
Sindaco *pro tempore* signor **Roberto Righettini**



Per il Comune di **Tremosine**
Sindaco *pro tempore* signor **Francesco Briarava**



Per il Comune di **Valvestino**
Sindaco *pro tempore* signor **Angelo Andreoli**



Per la **Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano**

Il Presidente *pro tempore* signor **Vincenzo Chimini**



Letto, approvato e sottoscritto. *Area Lonato/Bedizzole*

Per il Comune di **Lonato**
Sindaco *pro tempore* signor **Mario Bocchio**

Per il Comune di **Bedizzole**
Sindaco *pro tempore* signor **Roberto Tagliani**



Per l'Asi di Brescia
Direttore Generale (o suo delegato)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella



Handwritten mark





In particolare, l'articolo 1, comma 3, di detta legge afferma il principio della programmazione e organizzazione del sistema di competenza degli Enti locali, delle Regioni e allo Stato, secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali.


Il legislatore ha voluto creare un sistema integrato di servizi sociali che si caratterizza per:

- Centralità del comune e della comunità locali;
- Il cittadino al centro del sistema dei servizi;
- Un ruolo crescente per operatori privati, quali cooperative sociali, enti di volontariato, ONLUS, associazioni di pubblica utilità;

Più in generale, sono state poste le premesse per un passaggio dal *welfare state* al *welfare community*, secondo il principio della stretta connessione tra le risorse ed i servizi.

Il sistema delle responsabilità e le specifiche attribuzioni di competenza, ripartite tra i diversi livelli istituzionali, in materia di servizi sociali comportano la necessità di coniugare il livello di programmazione regionale con un livello che risulti adeguato e funzionale alla rappresentanza, promozione e protezione degli interessi specifici della popolazione, nelle singole comunità locali.

In questo quadro, il Piano di zona è l'occasione offerta alle comunità locali per leggere, valutare, programmare e guidare il proprio sviluppo.





Esso va visto e realizzato come piano regolatore del funzionamento dei servizi alle persone, inserito nell'ottica più generale della gestione a rete dei servizi sociali ribadita nella Legge Regionali lombarda 3/2008.

Assume, quindi, importanza strategica la funzione di programmazione svolta a livello locale, dove la legge riconosce un ruolo fondamentale ai comuni, che associandosi, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, agli interventi sociali e socio sanitari.

A questo scopo va promossa e consolidata la logica del lavorare per progetti, con il potenziamento di iniziative di concertazione inter-istituzionale, per garantire approcci integrati all'interno di circuiti e procedure programmatiche propri del livello regionale e di quello locale, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità definite dalla Regione, fatte salve le specifiche esigenze delle comunità locali.

Il Piano di zona è lo strumento e l'occasione nelle mani delle amministrazioni locali per garantire la concordanza tra i programmi, gli obiettivi e i risultati attesi, da un lato, e le previsioni finanziarie annuali e pluriennali dei Comuni e degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi, dall'altro.

La maggiore interazione tra i soggetti, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni, può essere garanzia di maggior tutela delle persone, in particolare di quelle più deboli che, spesso, oltre a non essere in grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni, non sempre riescono a formulare domande pertinenti ai servizi.

I soggetti sottoscrittori della presente convenzione sono convinti della necessità di collaborare per la migliore erogazione dei servizi sociali nell'ambito territoriale,





iniziando dalla programmazione finalizzata alla definizione della rete e degli interventi sociali e socio sanitari, che saranno poi oggetto del Piano di zona.

Pienamente convinti della centralità che il Piano dovrà assumere in un'ottica incrementale, strategica e flessibile della rete di servizi, e, pertanto, convinti della importanza fondamentale di una attività di progettazione prodromica alla stesura del Piano

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i Comuni di BEDIZZOLE, CALVAGESE DELLA RIVIERA, DESENZANO DEL GARDA, GARDONE RIVIERA, GARGNANO, LIMONE SUL GARDA, LONATO DEL GARDA, MAGASA, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA, PADENGHE SUL GARDA, POLPENAZZE, POZZOLENGO, PUEGNAGO SUL GARDA, SALO', SAN FELICE DEL BENACO, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO e la Comunità Montana PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto





La presente convenzione disciplina le modalità di istituzione di un tavolo zonale permanente di programmazione degli interventi nell'ambito dei servizi sociali e per la predisposizione del Piano di zona ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e di quanto prescritto nella Legge Regionale 3/2008.

Articolo 3 – Ente capozona

Alla Comunità Montana PARCO ALTO GARDA BRESCIANO sono attribuite le funzioni di "Ente Capozona".

E' pertanto attribuita all'Ente capozona la competenza amministrativa e gestionale per gli atti e i provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione.

Articolo 4 – Finalità

La istituzione del tavolo zonale permanente di programmazione è finalizzata a coordinare le strategie comuni delle singole amministrazioni, volte a realizzare la migliore programmazione della rete di interventi e di servizi che sarà oggetto del piano di zona, in grado di dare risposte concrete alle problematiche espresse dalle comunità locali.

In particolare, il tavolo permanente viene promosso dai diversi soggetti istituzionali che vi prendono parte per:

- delineare un quadro conoscitivo organico e leggibile dei reali bisogni sociali e collettivi nonché delle risposte in atto, in termini di organizzazione e produzione dei servizi;
- riconoscere e mobilitare le risorse professionali, personali, strutturali, economiche pubbliche, private (*profit e non profit*) e del Volontariato;





10/10/2014

- individuare le unità d'offerta e le forme organizzative congrue, nel rispetto dei vincoli normativi e delle specificità e caratteristiche proprie delle singole comunità locali;
- stabilire forme e modalità gestionali atte a garantire approcci integrati e interventi connotati in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- prevedere sistemi, modalità, responsabilità e tempi per la verifica e la valutazione dei programmi e dei servizi.
- rilevare l'impiego e la distribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, destinate ai diversi servizi sociali.

Articolo 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data 31.03.2009 sino al 31.03.2012. Essa si concluderà ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli interventi previsti nel Piano di Zona, ovvero entro il suo termine naturale di validità (31.03.2012) salvo che, nell'ambito della programmazione regionale, il termine per l'adozione del successivo Piano di zona non sia stabilito in una data posteriore, nel qual caso la presente convenzione, l' Accordo di Programma ed il Piano di Zona a esso allegato si intendono prorogati fino al termine suddetto.

Articolo 6 – Composizione del tavolo zonale permanente di programmazione

Componenti del tavolo zonale permanente di programmazione sono i Sindaci o i loro delegati dei comuni sottoscrittori della presente convenzione e il Direttore del Distretto Socio-Sanitario o Suo delegato.

Gli incontri del tavolo si svolgeranno presso la sede dell'Ufficio di Piano – Ente Capozona, presso la sede ASL in Salò o presso altra sede comunale.





Come già individuato nel decorso Piano di Zona, si riconferma il Tavolo Politico Ristretto con un rappresentante per sub – area distrettuale (area Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, area Valtenesi e Calvagese, area Lonato e Bedizzole, area Desenzano – Sirmione - Pozzolengo).

Per assicurare il coordinamento e l'integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, avviamento e reinserimento al lavoro (articolo 3, comma 2, lettera a, della legge n. 328/2000), possono essere invitati a partecipare a al tavolo zonale:

- il Presidente della Provincia, o suo delegato;
- il Direttore Generale della Azienda ASL di riferimento;
- il Presidente della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano.

Articolo 7 – Competenze del tavolo zonale permanente di programmazione.

Competenza del Tavolo Zonale è la definizione del Piano di Zona sulla base delle indicazioni previste dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, nonché della normativa e delle direttive regionali in materia di servizi sociali per quanto di loro competenza.

Il Tavolo Zonale dovrà individuare le linee strategiche e programmatiche per gli interventi sociali nel territorio dei comuni aderenti alla presente convenzione.

In particolare la presente convenzione individua le seguenti aree di intervento:

1. Responsabilità familiari
2. Diritti dei minori
3. Persone anziane
4. Contrasto della povertà

Handwritten signatures in blue ink, including a large, stylized signature and a smaller one below it.



5. Disabili
6. Immigrati
7. Tossicodipendenza
8. Avvio della riforma

L'attività del Tavolo Zonale costituisce sia la fase prodromica alla formazione del Piano di zona che la fase attuativa dello stesso .

Articolo 8 – Ufficio di Piano

Presso il Ente capozona è costituito un gruppo tecnico di lavoro ("*Ufficio di Piano*") quale strumento operativo della programmazione con il compito di provvedere all'elaborazione del Piano di zona.

In particolare all'Ufficio di Piano sono attribuiti i seguenti compiti:

- progettare e coordinare le analisi e le ricerche propedeutiche alla definizione del Piano;
- curare i lavori di raccolta e coordinamento dei progetti previsti per la definizione del Piano di zona in relazione alle aree di intervento;
- elaborare il Piano di zona sulla base delle linee strategiche e programmatiche indicate dal tavolo zonale;
- supportare il processo decisionale del tavolo zonale per la definizione del piano degli interventi .

L'Ufficio di Piano è costituito da 4 tecnici referenti, ciascuno per ogni sub-area di distretto (area Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, area Valtenesi e Calvagese, area Lonato del Garda - Bedizzole, area Desenzano - Sirmione - Pozzolengo), da tecnici del settore sociale messi a disposizione dalla Comunità Montana e dai Comuni aderenti alla presente convenzione o individuati dall'Ente capozona tra esperti esterni.

Il coordinamento è affidato ad un tecnico/esperto indicato dall'Ente capozona.





I componenti tecnici dell'Ufficio di piano partecipano al progetto formativo di accompagnamento agli ambiti distrettuali della ASL di Brescia per l'elaborazione dei Piani di zona – L. 328/2000, organizzato dall'ACB di Brescia.

L'onere di spesa per il funzionamento dell'Ufficio di Piano è finanziato con la quota del 2%, riservata per gli adempimenti connessi all'avvio della riforma del sistema socio-assistenziale.

L'Ente Capofila Comunità Montana garantisce la gestione degli interventi afferenti il Piano di Zona tramite la propria struttura organizzativa definita "Ufficio di Ambito". La struttura operativa per la gestione del Piano di zona è costituita dalla Fondazione "Servizi Integrati Gardesani", appositamente costituita e partecipata da tutti i comuni del Distretto

Articolo 9 – Forme di Consultazione

Il Tavolo Zonale nel procedere alla definizione degli indirizzi di intervento che saranno poi oggetto del Piano di zona, potrà invitare a partecipare al Tavolo Zonale i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 328/2000 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i quali si attivano i processi concertativi e di cooperazione disposti con l'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge n. 328/2000

Articolo 10 – Piano finanziario

Il Tavolo Zonale, all'interno della propria attività progettuale e di programmazione, adotterà strumenti idonei per la valutazione degli apporti finanziari che giungono al sistema dei servizi sociali dai diversi soggetti pubblici e dalle compartecipazioni degli utenti e dei nuclei familiari.

Verranno, altresì, introdotti strumenti di accertamento per assicurare che la quota relativa ai trasferimenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali costituisca, ai sensi



dell'articolo 20 della legge n. 328/2000, parte di cofinanziamento dei programmi degli enti locali e dei progetti per interventi attivati dai soggetti pubblici o privati.

Il tavolo permanente adotterà degli schemi di rilevazioni comuni per tutte le amministrazioni locali e per l'A.S.L..

Il Coordinamento politico di ambito (Tavolo Politico Ristretto) in collaborazione con gli organi tecnici e con l'Ufficio di Ambito predisporrà annualmente uno o più piani finanziari generali, o le loro variazioni, che definiranno gli indirizzi per l'utilizzo dei fondi assegnati in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona.

I Piani finanziari generali e le loro variazioni sono sottoposti all'approvazione del Tavolo Zonale Permanente di programmazione.

L'attuazione degli indirizzi contenuti nei piani finanziari generali, l'approvazione di progetti di dettaglio e dei bandi per l'erogazione di risorse e servizi, nel limite delle somme individuate nei piani finanziari generali, competono al Tavolo Politico Ristretto.

Il Tavolo Politico Ristretto, per ragioni di celerità e economicità di gestione, potrà inoltre adottare progetti di dettaglio non previsti nei piani finanziari generali, dandone comunicazione al Tavolo Zonale nella sua prima riunione successiva, al fine di utilizzare risorse rese disponibili a seguito di economie di gestione, ovvero di nuove risorse trasferite, ovvero per assicurare la continuità di servizi prioritari, nel limite di Euro 20.000,00.

I piani finanziari, generali o i progetti di dettaglio, dovranno indicare:

- gli interventi finanziati;
- i costi complessivi;
- i soggetti gestori e le risorse impiegate;
- le modalità di finanziamento;





Ciascun piano finanziario generale o progetto di dettaglio, non potrà essere attuato se non reca l'attestazione di copertura finanziaria apposta dal funzionario responsabile dell'ente capofila ovvero del soggetto gestore qualora incaricato della gestione dei fondi.

Destinazione delle risorse:

1. *Suddivisione per aree di intervento*

Gli indirizzi per la formulazione del Piano di Zona dovranno fornire i criteri necessari per la definizione delle percentuali delle risorse da destinare, per ciascuna Area di intervento, alla attuazione di programmi operativi, e di progetti, rispetto agli impegni minimi da assicurare per ciascuna area.


2. *Suddivisione per enti convenzionati*

Per quanto attiene la ripartizione della quota di risorse finanziarie spettanti ad ogni singolo ente convenzionato, la quota complessiva sarà stabilita dal Piano di zona.

3. *Erogazione di finanziamenti nei confronti di soggetti attuatori di progetti esterni*

Nei confronti dei soggetti attuatori privati verranno definiti formali rapporti convenzionali che prevederanno i criteri di erogazione del finanziamento e di controllo sull'utilizzo degli importi erogati.

La rendicontazione nei confronti dei Comuni, Province e Azienda Sanitaria Locale da parte dei soggetti attuatori avverrà con strumenti e documentazione stabilite dal tavolo zonale di programmazione, tali da consentire la dimostrazione concreta dell'utilizzo delle risorse.





Articolo 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme che in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla assemblea dei rappresentanti degli enti convenzionati;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'assemblea dei rappresentanti degli enti convenzionati, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte in rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente.

Articolo 13 - Registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

.....





Letto, approvato e sottoscritto.



ew A handwritten signature or set of initials in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.



Convenzione

Fra l'Amministrazione comunale di

La Comunità Montana Parco "Alto Garda Bresciano"
Ente Capozona


e

La Fondazione Servizi Integrati Gardesani

per l'utilizzo di personale dipendente
dall'Amministrazione comunale di _____

per la direzione delle strutture operative, la
progettazione e il coordinamento di servizi sociali
distrettuali

*Allegata all'Accordo di Programma per l'adozione e l'attuazione del Piano di Zona
2009 - 2011 - distretto 11 del Garda*





PREMESSO

Che l'articolo 1 della legge 328/2000, rubricato "Principi generali e finalità " recita:

- *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza , previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione".*
- Che il Comune è l'ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 267/2000.
- Che il disposto dell'art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. lgs 267/2000), consente che Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma *"... per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione di intervento coordinato"*.
- Che l'art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l'adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.
- Che l'art. 13 della Legge regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 stabilisce che i Comuni *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, Omissis"*.
- Che l'art. 18, comma 10, secondo periodo della legge regionale della Lombardia n. 3/2008 stabilisce che: *"Ciascun Comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale"*.

ARTICOLO 1: FINALITÀ ' DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo del personale dipendente delle Amministrazioni comunali costituenti il distretto sanitario n. 11 del Garda da parte degli Enti indicati dal successivo articolo 3 per la gestione del Piano di Zona e dei servizi correlati o affidati ad esso.

ARTICOLO 2: CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni e gli impegni contenuti in questa Convenzione, stipulata in attuazione dell'Accordo di programma fra gli Enti locali per l'attuazione del Piano di Zona, sono riferiti all'impiego del personale dipendente dalle Amministrazioni comunali nelle fasi di direzione delle strutture operative, di progettazione e sviluppo dei servizi sociali gestiti in forma associata ai



sensi della L. 328/2000, al loro coordinamento, all'attuazione delle azioni distrettuali e alla verifica dei risultati a livello distrettuale.

L'utilizzo di personale dipendente dalle Amministrazioni comunali risponde alla necessità preminente di fornire al Piano di Zona - sia agli organi politico amministrativi (Assemblea dei Sindaci e Tavolo Politico Ristretto), che a quelli tecnici (Ufficio di Piano) - la conoscenza approfondita delle problematiche del territorio che, a causa della sua vastità ed eterogeneità, rischiano di non essere conosciute in modo completo e adeguato, oltre che di consentire la partecipazione alla progettazione alle realtà comunali di minori dimensioni prive di proprie figure professionali.

Il personale dipendente delle Amministrazioni comunali deve:

- creare una rete di "sensori" sparsi sul territorio - almeno a livello di sub-area - con la funzione prioritaria di recepire le esigenze sovracomunali e di trasmetterle in seno agli organi tecnici e politici del Piano di Zona per una adeguata progettazione dei servizi e delle azioni coordinate, nonché per la direzione delle strutture operative;
- verificare a livello di sub-area sovracomunale lo svolgimento delle azioni progettate, ponendo particolare attenzione all'accessibilità alle azioni da parte degli utenti potenziali, alle modalità di erogazione dei servizi da parte dei soggetti affidatari, al corretto addebito delle prestazioni;
- riportare in seno agli organi tecnici e politici del Piano di zona le discrepanze rilevate al fine di intraprendere le eventuali azioni di rettifica.

2. *Al fine di:*

- valorizzare le conoscenze e le professionalità del personale dei singoli enti;
- rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione;
- creare sinergie tra i singoli enti e tra il Piano di Zona e gli enti stessi;
- riuscire a dare risposte continuative nel tempo ai bisogni degli utenti e alle necessità dei servizi;
- uniformare le prestazioni dei servizi nell'intero ambito territoriale di riferimento;
- favorire l'integrazione tra i servizi istituzionali dei singoli enti e le comunità locali interessate al Piano di zona;
- favorire l'integrazione tra soggetti pubblici, privati e del privato sociale;
- attivare sistemi di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi;

al personale dipendente dalle Amministrazioni comunali possono altresì essere attribuiti dai soggetti di cui all'art. 3, e previa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, incarichi aggiuntivi, svolti al di fuori del normale orario di servizio, non strettamente riferiti all'Ente di appartenenza, ma afferenti alla sub-area o all'intero distretto.

Al personale di cui sopra, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, sarà attribuito, in accordo con l'Ente di appartenenza, un trattamento economico accessorio. Tale trattamento sarà correlato, in ogni caso, al raggiungimento di specifici obiettivi gestionali, e sarà attribuito sulla base





degli istituti contrattuali di categoria vigenti che verranno di volta in volta concordati (straordinario, progetti speciali, ecc.).

3. Oltre al personale previsto nei commi precedenti, gli enti di cui all'art. 3, in accordo e previa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, possono conferire incarichi a tempo determinato, anche in forma di collaborazione a progetto ovvero occasionale, per:
- compiti di coordinamento limitati a singole azioni o progetti (es. leggi di settore);
 - prestazioni necessarie all'espletamento di compiti specifici, particolari e temporanei;
 - esigenze imprevedibili o sopravvenute o stagionali al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi.

ARTICOLO 3: DESTINATARI DEI SERVIZI

I destinatari dei servizi del personale dipendente dalle Amministrazioni comunali, ai sensi della presente Convenzione sono:

- a) La Comunità Montana Parco "Alto Garda Bresciano" in quanto ente capofila del distretto sanitario n. 11 del Garda per la gestione del Piano di zona ai sensi della L. 328/2000;
- b) La Fondazione "Servizi Integrati Gardesani", ente operativo costituito da tutti i 22 Comuni facenti parte del distretto sanitario e dalla Comunità Montana Parco "Alto Garda Bresciano" con il fine specifico di gestire i servizi sociali distrettuali e di attuare il Piano di Zona.

ARTICOLO 4: MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 2 articolo 2, verrà effettuato dagli enti di cui all'art. 3, previa richiesta motivata e circostanziata all'ente di appartenenza e previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, che tenga conto della compatibilità di diritto e di fatto con l'impiego svolto in relazione alla specifica professionalità assegnata al dipendente.
2. Al personale autorizzato spetta il trattamento di trasferta ai sensi dell'art. 51, comma 5, del DPR 917/1986 - Testo unico imposte sui redditi, oltre al compenso specifico descritto al comma 2 dell'art. 2.
A fronte del compenso erogato direttamente all'interessato dall'ente di appartenenza, gli enti di cui all'art. 3, rimborseranno l'onere sostenuto dai singoli enti, determinato sulla base del trattamento economico complessivo erogato, comprensivo delle quote di oneri contributivi e tributari a carico dell'Ente, secondo le scadenze e le modalità che verranno di volta in volta concordate.
La documentazione relativa al trattamento di trasferta sarà invece trasmessa agli enti di cui all'art. 3, che provvederanno alla liquidazione direttamente agli interessati.



3. Per quanto concerne invece i compensi occasionali, previsti all'art. 2 - comma 3, fatta salva la procedura di richiesta e autorizzazione di cui sopra, i rapporti economici dovranno essere regolati direttamente fra i soggetti di cui all'articolo 3 e il dipendente autorizzato.

ARTICOLO 5: DURATA

La presente Convenzione ha validità pari a quella dell'accordo di programma cui è allegata.

COMUNITÀ MONTANA
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO Dr. B. Zambiasi



